



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 7473 dell'8 luglio 2024

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai Signori

Dott. G.E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. M. de Mari – Componente

Prof.ssa M. D. Braga – Componente

Prof. Avv. F. De Santis – Componente supplente

Prof Avv. S. Cherti – Componente supplente

Relatore: Prof. Avv. S. Cherti

nella seduta del 1° luglio 2024, in relazione al ricorso n. 10751, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il Ricorrente rappresenta di essere stato indotto dall'Intermediario convenuto ad acquistare, nel novembre 2014, n. 301 azioni dallo stesso Intermediario emesse, per un controvalore complessivo di € 2.693,95. In merito, il Ricorrente formula, in primo luogo, domanda di nullità per mancanza della forma scritta del contratto quadro, prevista *ad substantiam* dall'art. 23 del TUF e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento Intermediari n. 16190/2007.

2. Inoltre, egli lamenta l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'Intermediario ai sensi della normativa di settore; più in dettaglio, egli evidenzia che la Banca non gli ha messo a disposizione, al tempo, alcun set informativo su cui poter fondare una scelta d'investimento consapevole, il che sarebbe stato nel caso di specie del tutto necessario, anche in ragione del suo profilo basivo di soggetto privo di idonee conoscenze in materia finanziaria. Il Ricorrente tiene ad aggiungere che l'Intermediario convenuto ha assolto i propri obblighi in maniera solo formalistica, estrinsecatasi solo nella formale sottoscrizione di dichiarazioni attestanti la presa visione di documentazione informativa, predisposta dall'emittente.

3. Il Ricorrente contesta anche l'esito dell'attività di profilatura e, in tale contesto, il profilo di rischio associato agli strumenti finanziari.

Sulla base di tutto quanto esposto, egli conclude chiedendo al Collegio, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità dell'operazione di investimento, dichiarandone i vizi di forma, ovvero di accertare la nullità, l'inefficacia delle operazioni di investimento, ovvero pronunciare la risoluzione *ex art. 1453 c.c.*; ovvero, affermare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della Banca rispetto ai contratti di compravendita e di condannare quest'ultima al risarcimento del danno patrimoniale subito, quale conseguenza immediata e diretta della condotta della Banca, sia sotto forma di "danno emergente", rappresentato dalla somma complessiva originariamente investita pari ad € 4.499,95 oltre rivalutazione e interessi, sia sotto forma di "lucro cessante", rinvenibile nel mancato percepimento dei dividendi ed interessi legali e, contestualmente, nel mancato lucro per il reimpiego di dette somme, da quantificarsi in € 5.000,00, per un totale complessivo dovuto pari a € 9.499,95. L'importo richiesto è quindi di € 9.499,95.

4. L'Intermediario, costituendosi in giudizio, chiede anzitutto il rigetto della domanda di nullità, essendo documentata la regolare sottoscrizione di un contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, le cui firme non sono mai state disconosciute dall'odierno Ricorrente, il che vale anche per l'ordine di acquisto, parimenti sottoscritto dal cliente.

5. Con riferimento all'adempimento degli obblighi informativi preventivi, il resistente precisa che il Ricorrente ha, al tempo, dichiarato di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nello Statuto Sociale dell'emittente e di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di socio. Ritiene, ulteriormente, che non possa essere mosso alcun addebito a suo carico relativamente all'adempimento dei propri obblighi informativi, avendo reso edotto il Ricorrente della natura dell'operazione d'investimento e delle caratteristiche degli strumenti finanziari, dell'esistente situazione di conflitto d'interessi, nonché dell'adeguatezza della stessa, segnalando altresì che in occasione della sottoscrizione della scheda di adesione all'aumento di capitale, il Ricorrente ha dichiarato di essere a conoscenza che copia del prospetto e del regolamento del prestito erano messe a disposizione degli interessati presso la sede dell'emittente.

6. Con riferimento, poi, all'adeguatezza dei titoli rispetto al profilo del cliente, rileva l'Intermediario che, al momento della sottoscrizione, agli stessi era stato riconosciuto un profilo di rischio da ritenersi coerente con quello dell'odierno Ricorrente, aggiungendo di non aver neanche contravvenuto alle disposizioni impartite con la comunicazione Consob in tema di prodotti illiquidi, giacché i propri titoli non erano classificati come tali al momento degli acquisti per cui è controversia.

7. In conclusione, la Banca, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, in via preliminare e nel merito, chiede di rigettare integralmente il ricorso perché infondato; in via subordinata, di detrarre da qualunque somma che dovesse essere riconosciuta a favore del Ricorrente l'ammontare dei proventi percepiti dal medesimo.

DIRITTO

I. La controversia portata all'attenzione del Collegio concerne il tema del contestato non corretto adempimento, da parte dell'Intermediario, degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento – in particolare sotto il profilo dell'inadempimento agli obblighi di informazione sulle caratteristiche delle

azioni oggetto di acquisto – della omessa rilevazione dell'inadeguatezza/inappropriatezza delle operazioni.

2. Ebbene, in via preliminare va evidenziato che l'operatività oggetto di contestazione è da ritenersi valida in quanto conclusa dopo la stipula del contratto quadro in atti, datato 19 novembre 2014.

3. Con riferimento, invece, alla profilatura delle azioni di che trattasi, occorre rilevare che desta criticità la circostanza che l'Intermediario avesse riconosciuto alle stesse un profilo di “rischio medio”, per i motivi già reiteratamente rappresentati da quest'Arbitro in sede di esame di analoghe fattispecie (“*non può che suscitare quantomeno forti perplessità in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi, che in quanto tali espongono il risparmiatore non solo al rischio di possibile perdita prospettica dell'intero capitale investito ma anche a quello ben più concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l'investimento in tempi ragionevoli. Il che, a ben vedere, è ciò che è accaduto nel caso di specie*”; *ex multis*, Decisione n. 2342 del 20 marzo 2020).

4. Con particolare, ancora, alle caratteristiche dei titoli, deve rilevarsi come la Banca, non considerando illiquidi i propri titoli al tempo dei fatti in esame, abbia implicitamente riconosciuto di non aver rispettato i più stringenti obblighi previsti dall'evocata comunicazione Consob del marzo 2009, in merito al che può parimenti richiamarsi quanto già osservato sempre da quest'Arbitro per casi analoghi: “*la difesa del resistente è basata sulla – apodittica – affermazione che tale informativa non sarebbe stata dovuta, perché le azioni [...] non sarebbero state illiquide al momento in cui le operazioni di investimento sono state effettuate, ma lo sarebbero divenute successivamente. Ebbene [...] se è vero che la liquidità, così come per converso l'illiquidità, di uno strumento finanziario è una situazione di fatto, e che dunque è ben possibile, con riferimento ad un medesimo strumento finanziario, che quella situazione si modifichi nel corso del tempo, sicché uno strumento che prima era liquido divenga illiquido, o viceversa, vero è anche che in presenza di una situazione di fatto [...] in cui il titolo è da tempo pacificamente illiquido – come*

nota il Ricorrente, e come in definitiva ammette lo stesso resistente [...] – è evidentemente preciso onere dell’intermediario fornire una prova adeguata del fatto contrario, vale a dire del fatto che, invece, alla data dell’operazione di investimento esisteva la asserita condizione di liquidità. [...] Orbene, poiché nel caso di specie l’intermediario – per giustificare di non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione CONSOB del marzo 2009 – si è limitato ad allegare genericamente che al momento degli investimenti per cui è controversia le azioni sarebbero state da esso “classificate” come liquide, ma senza fornire alcuna prova dell’effettivo grado di liquidità a quella data, deve ritenersi accertato anche l’ulteriore inadempimento del resistente ai propri specifici obblighi di informazione” (Decisione n. 2454 del 10 aprile 2020).

5. Quanto sopra radica in sé la responsabilità dell’Intermediario sotto il profilo risarcitorio, essendo assorbente di ogni altro profilo valutativo.

Relativamente al *quantum* risarcitorio da riconoscersi a favore del Ricorrente, esso risulta essere stato pari a € 1.879,50 (oltre a rivalutazione e interessi), dal quale nulla può essere detratto a titolo di valore corrente degli strumenti finanziari, stante l’impossibilità di dismetterli in ragione dell’intervenuta e perdurante sospensione delle relative negoziazioni.

6. Non ricorrono, invece, gli estremi per riconoscere al Ricorrente le altre voci di danno da quest’ultimo proposte. Avuto riguardo all’importo di € 5.000,00 (asseritamente derivata dal “*mancato percepimento dei dividendi ed interessi legali e, contestualmente, nel mancato lucro per il reimpiego di dette somme...*”), va osservato che questo Collegio si è costantemente pronunciato nel senso che, per il riconoscimento del “*danno da lucro cessante*”, è pur sempre necessaria un’allegazione concreta e specifica, a opera del ricorrente, da ritenersi insussistente nel caso di specie.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, dichiara l’Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente la somma rivalutata di euro 2.247,88, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione fino al

soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione medesima.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi